

## VERBALE N. 2

Giorno 10 giugno 2014, alle ore 09:45 presso la sala riunione ubicata presso la sede Amministrativa della Fondazione Teatro Massimo di Piazza Aragonesi si riunisce la Commissione aggiudicatrice, nominata dal Commissario Straordinario Prefetto Fabio Carapezza Guttuso con Ordine di Servizio n. 70/COM prot. n. 295 del 15/04/2014, per l'espletamento delle procedure di aggiudicazione della gara pubblica per l'affidamento triennale dei servizi di trasporti e manovalanza.

Il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso.

La Commissione è così composta:

- a) Presidente: Dr. Giorgio Pace
- b) Componente: Sig. Angelo Canu
- c) Componente segretario: Sig. Vincenzo Mascellaro
- d) Impiegato verbalizzante Sig. Antonio Ciappa

Il Presidente constatata la presenza di tutti i componenti la Commissione alle ore 09:30 dichiara aperta la seduta pubblica.

Per le ditte partecipanti sono presenti:

Sig. Marco Raimondi in rappresentanza della TRS Raimondi, in qualità di amministratore unico;  
Sig.ra Rossella Levantino in rappresentanza della Levantino Trasporti, nella qualità di direttore tecnico;  
Sig. Raffaele Taormina in rappresentanza della Merci Service in qualità di amministratore unico;  
Dalle ore 10:25 sono presenti Sig. Angelo Sorrentino e l'avv. Salvatore Cinnera Martino in rappresentanza dell'ATI Miranda Trasporti e Servizi – F.Ili Sorrentino

Il segretario sottopone alla Commissione i fax inviati alle ditte partecipanti per la comunicazione della seduta pubblica del 9 giugno 2014 alle ore 10:30 e successivamente spostata al 10 giugno 2014 alle ore 09:30, fissata per lo scioglimento delle riserve avanzate nella precedente seduta pubblica e il proseguimento delle operazioni di gara.

Alla scorsa seduta del 7 maggio 2014 era stata esclusa dalla procedura la ditta Fercam, mentre la Commissione aveva ritenuto necessario approfondire gli argomenti circa le riserve poste sull'ammissione delle seguenti ditte:

TSR Raimondi;  
Levantino Trasporti;  
ATI Miranda – F.Ili Sorrentino  
Merci Service

### **1) Sulla dichiarazione della Sig.ra Levantino Rossella, della Società Levantino Trasporti.**

Prima di tutto, vale la pena di soffermarsi sulla dichiarazione della Sig.ra Levantino Rossella, messa a verbale nella precedente seduta pubblica.

La rappresentante della Società Levantino Trasporti ha invocato l'esclusione dei concorrenti TSR Raimondi e ATI Miranda Trasporti e Servizi – Autotrasporti F.Ili Sorrentino sas di Gaetano Sorrentino & C, sulla base della seguente motivazione: "la TSR Raimondi si è avvalsa di un'azienda quale la Società Adragna Trasporti srl che non è iscritta alla Camera di Commercio per l'attività di facchinaggio, così come il raggruppamento d'impresa Miranda Sorrentino si è avvalsa della società Sparacio; quest'ultima non ha iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività di facchinaggio".

**La Commissione osserva che le attività di trasporto conto terzi includono necessariamente l'utilizzo di attività di manovalanza e, pertanto, nella sostanza conforme e coerente con quella prevista in seno alla legge di gara, così come già deliberato a favore della stessa Levantino Trasporti riguardo al certificato Iso 9001.**

**Sciolta tale riserva in senso positivo, la Commissione passa ad esaminare le altre riserve di cui al verbale n. 1 del 7 maggio 2014.**

## **2) TSR Raimondi**

Durante la scorsa seduta, l'Avv. Salvatore Cinnera Martino, in rappresentanza dell'Ati Miranda Trasporti – Autotrasporti F.Ili Sorrentino, ha chiesto l'esclusione del concorrente TRS Raimondi, perché l'impresa Matteo Adragna Trasporti s.r.l. (ausiliaria della TSR Raimondi) non ha prodotto le referenze bancarie "richieste dal bando a pena di esclusione".

Invero, le referenze bancarie sono espressamente richieste dalla legge di gara (CSA art. 9, B.a), a pena di esclusione, solo per i concorrenti (non già per gli eventuali ausiliari degli stessi). E ciò risulta, del resto, perfettamente conforme al dettato dell'art. 49, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 163/2006, a mente del quale l'impresa ausiliaria deve dichiarare di possedere soltanto i requisiti generali di cui all'articolo 38 dello stesso D.lgs. 163/2006, nonché i soli requisiti tecnici e le risorse **oggetto di avvalimento**.

Nessun obbligo sussiste, dunque, per l'ausiliaria né di possedere altri requisiti tecnico-economici (pur previsti dalla legge di gara) diversi da quelli messi a disposizione dell'impresa ausiliata, né – tantomeno – di presentare documenti diversi ed ulteriori rispetto a quelli individuati dal combinato disposto del menzionato art. 49 e dell'art. 88 del DPR 207/2010.

Con la conseguenza che l'impresa ausiliaria Matteo Adragna Trasporti S.r.l. non doveva produrre in gara le referenze bancarie di cui all'art. 9 lett. B.a del CSA (che altro non sono che un requisito di carattere economico – finanziario ai sensi dell' art. 41 del D.lgs. 163/2006), a meno che non fossero proprio tali referenze l'oggetto del contratto di avvalimento con la TSR Raimondi (il che, nella specie, però non è).

Esaminata, infine, la sentenza del Consiglio di Stato n. 209 del 17/01/2011, menzionata dall'Avv. Salvatore Cinnera Martino nella nota allegata al verbale della precedente seduta di gara a sostegno della propria tesi, la stessa risulta del tutto inconferente rispetto al caso concreto.

Da tale pronuncia, in particolare, non si ricava alcun motivo di diritto per escludere l'impresa TSR Raimondi dalla gara in oggetto.

**La Commissione, pertanto, a scioglimento della precedente riserva, ammette la ditta TSR Raimondi s.r.l. alle successive fasi della procedura.**

## **3) Levantino Trasporti srl**

Ad esito della scorsa seduta di gara, la Commissione ha ammesso la concorrente Levantino Trasporti S.r.l. previa acquisizione del certificato di qualità aggiornato, essendo - nelle more - venuto a scadenza quello prodotto dalla Società al momento della partecipazione alla gara.

Si dà atto che la Società Levantino Trasporti S.r.l. in data 26 maggio 2014, con protocollo n. 412 del 26 maggio 2014 ha prodotto alla stazione appaltante, copia conforme all'originale ai sensi del DPR 445/2000 il nuovo certificato di qualità, rilasciato da Dasa Register con validità 09 maggio 2017.

**La Commissione, pertanto, ammette il concorrente alle successive fasi della gara.**

## **4) ATI Miranda Trasporti e Servizi–Autotrasporti F.Ili Sorrentino sas di Gaetano Sorrentino & C.**

Nel corso della scorsa seduta di gara, la Commissione si è riservata la decisione sull'ammissione della concorrente ATI Miranda Trasporti e Servizi – Autotrasporti F.Ili Sorrentino alle successive fasi della presente procedura, e ciò alla luce delle criticità emerse con riferimento al contratto di avvalimento stipulato tra Miranda Trasporti e Servizi (capogruppo mandataria, ausiliata) e l'impresa Sparacio Giuseppe (ausiliaria).

Considerato che:

- l'istituto dell'avvalimento – di origine comunitaria – si delinea quale strumento in grado di consentire la massima partecipazione dei concorrenti alle gare pubbliche, permettendo alle imprese non in possesso dei requisiti tecnici o economici di sommare – unicamente per la gara in espletamento – le proprie capacità tecniche ed economico-finanziarie a quelle di altre imprese;
- l'art. 88 del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti) prescrive l'indicazione puntuale ed analitica delle risorse e dei mezzi prestati dall'ausiliaria all'avvalente;
- secondo la giurisprudenza più recente, "è onere del concorrente dimostrare che l'impresa ausiliaria non si impegna semplicemente a prestare il requisito soggettivo richiesto, quale mero valore astratto, ma assume l'obbligazione di mettere a disposizione dell'impresa ausiliata, in relazione all'esecuzione dell'appalto, le proprie risorse ed il proprio apparato organizzativo **in tutte le parti che giustificano l'attribuzione del requisito di qualità** e, quindi, a seconda dei casi, mezzi, personale, prassi e tutti gli altri elementi aziendali qualificanti, in relazione all'oggetto dell'appalto" (Consiglio di Stato, Sez. III, 3 settembre 2013, n. 4386; idem, 22 gennaio 2014, n. 294; sez. IV, 13 giugno 2013, n. 3310);

- in tal quadro, è stato anche precisato che "è da escludere che oggetto di avvalimento sia una mera condizione soggettiva, del tutto disancorata dalla messa a disposizione di risorse materiali, economiche o gestionali" (cfr. sent. Cons. Stato, n. 294/2014, cit.);
- la sufficiente determinazione dell'oggetto del contratto di avvalimento risponde alle esigenze di certezza dell'amministrazione;
- nel caso concreto, l'impresa Sparacio Giuseppe ha dichiarato di mettere a disposizione della Miranda Trasporti e Servizi "il numero medio di 9 dipendenti o quegli altri, anche in maggior numero, che fossero necessari";
- tale dichiarazione appare indeterminata, non potendo la stazione appaltante valutare, allo stato, su quale forza-lavoro della Sparacio Giuseppe potrà contare (concretamente) la Miranda Trasporti e Servizi nel corso di esecuzione del servizio;
- profili di indeterminatezza derivano, del resto, anche dalla contraddittorietà intrinseca che caratterizza il contratto di avvalimento: da un lato, infatti, la Sparacio Giuseppe dichiara di possedere il seguente requisito: numero medio annuo di dipendenti a tempo pieno nel 2010: 11, nel 2011: 11; nel 2012: 13; dall'altro lato, però, dichiara di mettere a disposizione della Miranda Trasporti 9 dipendenti (dei quali soli produce anche copia delle rispettive carte di identità). Orbene, se la messa a disposizione del requisito soggettivo non deve essere meramente astratta (come chiarito dalla giurisprudenza succitata), allora non appare possibile disancorare il numero di dipendenti messi a disposizione dell'avvalente (per l'esecuzione del servizio) dal numero di dipendenti necessario per il soddisfacimento del requisito minimo previsto dal CSA (come, invece, sembrano voler fare il concorrente e la sua impresa ausiliaria, che, nel contratto di avvalimento, si sono premurati di specificare che la messa a disposizione dei 9 dipendenti deve intendersi "in prospettiva", come a distinguere, dunque, il requisito "astratto" – riconducibile, quindi, solo ed esclusivamente alla Sparacio Giuseppe -, dal requisito concreto, che è quello prestato alla Miranda Trasporti e Servizi). Nella specie, poi, rileva che il numero di dipendenti messo a disposizione dell'avvalente (9) non è sufficiente a "coprire" il numero medio (minimo) annuo dei dipendenti a tempo pieno per il triennio 2010-2011-2012, previsto dal CSA (20 dipendenti);
- la giurisprudenza ha chiarito che non è possibile fare ricorso al potere di soccorso di cui all'art. 46, comma 1, del D.lgs. 163/2006 rispetto alla documentazione di cui all'art. 49 dello stesso D.lgs. 163/2006, che, nel rispetto del principio di *par condicio*, deve – difatti - essere presentata sin dal momento della scadenza del termine di presentazione delle domande (cfr. sent. Cons. Stato, n. 294/2014, cit.);

#### **La Commissione non ammette l'ATI alle successive fasi della gara.**

##### **5) Merci Service International Movers Palermo srl**

Alla scorsa seduta di gara, la Commissione si è riservata la valutazione circa l'ammissione della concorrente alla luce delle criticità emerse con riferimento al contratto di avvalimento con la Società Express Società Cooperativa (ausiliaria).

Le parti hanno difatti subordinato le obbligazioni dell'ausiliaria nei confronti della Merci Service International Movers S.r.l. alle seguenti condizioni:

- il rappresentante legale dell'impresa ausiliaria **potrà preventivamente verificare le obbligazioni derivanti dall'aggiudicazione dell'appalto;**
- l'impresa avvalente, **ove mai dovesse richiedere all'impresa ausiliaria di fornire le risorse materiali o tecniche per l'esecuzione dell'appalto dovrà preventivamente erogarne il costo concordato a favore dell'impresa ausiliaria.**

Premesso che:

- il contratto di avvalimento, unitamente agli altri documenti elencati nell'art. 49 D.lgs. 163/2006, deve garantire alla stazione appaltante che il concorrente, che si avvale di un requisito di altro soggetto, dispone effettivamente di quest'ultimo sin dal momento della presentazione della domanda di partecipazione (cfr. determinazione AVCP n. 4/2012). Ciò a tutela della *par condicio* dei concorrenti e della stazione appaltante, la quale non può essere esposta al rischio che il concorrente non acquisisca la piena disponibilità del requisito oggetto dell'avvalimento come conseguenza del mancato avveramento della condizione dedotta in contratto o dell'invalidità dell'obbligazione assunta dall'ausiliaria (cfr. parere AVCP 18/12/2013);
- quanto alla prima clausola del contratto di avvalimento in esame, già la giurisprudenza vi ha ravvisato una "*condizione sospensiva potestativa che renderebbe sostanzialmente incerta l'operatività*" del contratto di avvalimento (TAR Sicilia, Catania, Sez. IV, 18 febbraio 2013, n. 510), con conseguente

invalidità dell'avvalimento stesso ai sensi dell'art. 1355 c.c. (Tar Campania, Napoli, Sez. II, 27 febbraio 2013, n.1155);

- la apposizione della seconda clausola (anche autonomamente considerata) rende di per sé il contratto di avvalimento in esame non conforme al modello delineato dall'art. 49 del D.lgs. 163/2006, subordinando la prestazione dell'ausiliaria a fatti futuri ed incerti (il previo pagamento del prezzo da parte dell'avvalente), in contrasto con l'obbligazione solidale che avvalente ed ausiliaria hanno nei confronti della stazione appaltante;

**La Commissione non ammette il concorrente alle successive fasi della gara.**

La Commissione procede, quindi, all'apertura delle buste, (che risultano integre, sigillate, timbrate e controfirmate sui lembi di chiusura), contenenti le offerte economiche delle due ditte ammesse riscontrando i seguenti ribassi sui prezzi posti a base d'asta:

- **TSR Raimondi** **ribasso offerto 22,61%**

- **Levantino Trasporti** **ribasso offerto 29,75%**

**La Commissione sulla base del criterio di aggiudicazione stabilito sul capitolato speciale, aggiudica in via provvisoria l'appalto alla ditta Levantino Trasporti srl che ha offerto il maggior ribasso sui prezzi a base d'asta del CSA.**

Il Presidente alle ore 11:30, chiude la seduta pubblica.

F.to Presidente: Dr. Giorgio Pace

F.to Componente: Sig. Angelo Canu

F.to Componente segretario: Sig. Vincenzo Mascellaro

F.to Impiegato verbalizzante Sig. Antonio Ciappa

Si allega dichiarazione del Sig. Raffaele Taormina in rappresentanza della Merci Service International Movers srl nella qualità di Amministratore Unico, rilasciato a fine seduta

Il sottoscritto Raffaele Teormina, nato a Palermo il 03/01/1963. ed ivi residente in VIA MONTE CUCCIO N. 23, nella qualità di Amministratore Unico della Merzi Service International Movers Palermo SRL, con riferimento alle sedute del 10/6/2014 relative alla gara di appalto triennale del servizio di trasporto e manovranza

CHIEDE

di essere dell'art. 46 DECRETO LEG. 163/06 "CODICE APPALTI" nei termini per integrare la documentazione e/o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti e dichiarazioni presentate.

In fede,

PALERMO, 10/06/2014

  
**MERZI SERVICE s.r.l.**  
INTERNATIONAL MOVERS PALERMO  
L'Amministratore